

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>
<b>Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement TRASPARE</b>
<b>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023</b> <b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023</b>
<b>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</b> <b>ANNI SCOLASTICI: 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029</b>
<b>CIG:</b>

PREMESSE .....	3
1 PIATTAFORMA TELEMATICA .....	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione .....	3
1.2 Dotazioni tecniche.....	4
1.3 Identificazione .....	4
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI .....	6
3 OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E IMPORTO .....	6
3.1 DURATA.....	7
3.2 REVISIONE PREZZI.....	7
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	8
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	9
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	10
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	12
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	13
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	13
7 AVVALIMENTO .....	13
8 SUBAPPALTO .....	15
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	15
10 GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11 SOPRALLUOGO .....	17
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	17
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	18
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
16 OFFERTA TECNICA .....	23
17 OFFERTA ECONOMICA.....	24
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	25
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	26
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA...	27
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	27
19 COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	28
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	28
21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	28
22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	29
23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	30
24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	30
25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	32
26 CODICE DI COMPORTAMENTO .....	32
27 ACCESSO AGLI ATTI .....	33
28 DEFINIZIONE DELLECONTROVERSIE .....	33
29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

## PREMESSE

Con atto n. del stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, per un periodo di n. 5 anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 2026/2027-2027/2028-2028/2029, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 17.06.2021, in particolare nella sezione "1. CAM per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada...", lettera a) punti 1 e 2.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://montedoro.traspare.com>

L'affidamento viene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Locorotondo (codice NUTS: ITF42)

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Stefania Nives Antelmi ([stefania.antelmi@comune.locorotondo.ba.it](mailto:stefania.antelmi@comune.locorotondo.ba.it))

## 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma "TRASPARE", alla quale è possibile accedere dall'indirizzo Internet: <https://montedoro.traspare.com>

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività della piattaforma, occorre far riferimento all'allegata "Guida per gara telematica", ed a Manuali, FAQ, Help desk ed ogni altro materiale messo a disposizione sul sito internet anzidetto.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto sul sito <https://montedoro.traspare.com>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato al sito internet <https://montedoro.traspare.com>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente documento, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:
  - Domanda di partecipazione (All.A);
  - Modello Dichiarazione Requisiti capacità Tecnica-Professionale (All.B);
  - Modello Offerta economica (All.C)
  - DGUE (file in formato .xml)
3. Guida gara telematica piattaforma.
4. Schema contratto.
5. Capitolato speciale d'appalto comprensivo dei seguenti allegati;
  - All. 1 "Analisi dei costi" (All.1)
  - All. 2 "Elenco personale uscente" (All.2);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- sulla sezione "Bandi di Gara e contratti" sotto - sezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Locorotondo al seguente link: <https://www.comune.locorotondo.ba.it/atti-amministrazioni-aggiudicatrici-singola-procedura>
- sulla Piattaforma TRASPARE al link: <https://montedoro.traspare.com>

### 2.2 CHIARIMENTI

La documentazione di gara è disponibile, per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla pagina web della Piattaforma TRASPARE dedicata alla presente procedura, <https://montedoro.traspare.com>

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 (otto) giorni prima** del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente in via telematica direttamente attraverso la Piattaforma, utilizzando l'apposita funzione "“**RICHIESTA CHIARIMENTI**”" presente nei dettagli di gara.

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, nei tempi e secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 del manuale operativo gara telematica (vd. Allegato).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (cinque) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sull'apposita sezione "chiarimenti" della stessa Piattaforma. Si invitano i

concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

**Tutte le comunicazioni** tra stazione appaltante e operatori economici inerenti alla presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma telematica. Quest'ultima trasmetterà apposito "avviso" all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 2.3 COMUNICAZIONI

**Tutte le comunicazioni** tra stazione appaltante e operatori economici inerenti alla presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3 OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto del contratto si configurano infatti come fortemente connessi tra loro dal punto di vista tecnico e organizzativo, in quanto la mancata realizzazione di taluni è tale da pregiudicare la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità degli altri. Inoltre, la tipologia di utenza richiede un controllo di sicurezza e qualità continuo e non frammentabile.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione completa del servizio di trasporto scolastico comprensivo di sorveglianza e accompagnamento a bordo, in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie presenti sul territorio comunale di Locorotondo, secondo i tragitti e le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto).

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale)	Importo
----	--------------------------	-----	----------------	---------

			S (secondaria)	
1	Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada	60130000-8	P	€ 1.291.729,92
<b>Importo soggetto a ribasso di gara (Importo complessivo dell'appalto escl. IVA al 10%)</b>				€ 1.291.729,92

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 si precisa che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze, conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € **839.696,00** circa,

Tali importi sono stati determinati sulla base dei componenti e degli elementi descritti nell'allegato 1 al CSA "Analisi Costi", cui si rinvia integralmente.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile è il **CCNL Autoferrotranvieri**.

Ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera non sono assoggettabili a ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."*

Ai sensi dell'art.108, comma 9 del Codice, nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art.110, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art.110 - comma 5, lett. c) - del Codice.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **n. 5 anni scolastici (2024 – 2029)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, presumibilmente entro il 15/09/2024.

Si sottolinea che, come consentito dell'articolo 17 comma 8 del Codice Contratti, la stazione appaltante si riserva di provvedere alla "esecuzione anticipata del contratto".

È sempre prevista "l'esecuzione d'urgenza" al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 17 comma 9 del Codice Contratti.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale, ovvero sia l'importo di aggiudicazione del presente appalto di servizi rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno.

A partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del

contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice annuale medio dei Prezzi al Consumo (dati ISTAT) per la collettività (indice FOI), riferito ai 12 mesi antecedenti la revisione. L'indice da prendere a base per la revisione del prezzo contrattuale sarà l'indice vigente nel mese di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Il calcolo dovrà essere effettuato mediante lo strumento "Rivaluta" messo a disposizione dall'ISTAT sulla base del singolo pasto.

La richiesta di revisione annuale dovrà essere avanzata dall'Appaltatore, entro il primo quadrimestre di ogni annualità di appalto, mediante P.E.C. - posta elettronica certificata - corredata dai conteggi revisionali e dovrà essere approvata dall'Ente con apposito atto amministrativo da assumere entro trenta giorni dalla richiesta salvo esplicita sospensione per verifiche e accertamenti.

L'Appaltatore non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno. La mancata esplicita richiesta di revisione del corrispettivo entro i termini stabiliti dal presente articolo, determina la decadenza del diritto alla revisione del corrispettivo per l'anno in cui non è stata avanzata la richiesta.

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.

Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, nel rispetto e nei limiti di cui all'art.189 del Codice.

La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (cosiddetta "proroga tecnica") se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il contratto di appalto può essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs.n.36/2023. In particolare, si esplicitano le seguenti opzioni di modifica contrattuale.

**Opzione di proroga del contratto (ex art. 120, comma 10, del Codice):** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 2 anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

**Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Considerando l'applicazione delle suddette clausole, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € **1.722.306,56**, al netto di IVA.



<b>Importo appalto (5 anni)</b>	<b>1.291.729,92</b>
Importo per l'opzione di proroga tecnica (max 6 mesi)	172.230,66
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	258.345,98
<b>Valore globale stimato</b>	<b>1.722.306,56</b>

#### **4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I concorrenti di cui all'art. 68, in sede di offerta, dovranno specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi ordinari possono presentare offerte anche se non ancora costituiti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico** (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Per i raggruppamenti temporanei, aggregazioni di retisti, consorzi ordinari e GEIE, l'iscrizione alla white list deve riguardare tutte le imprese.

## **6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad **inserire nel FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Costituiscono requisiti di idoneità:

**a) iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

(Nel caso di **cooperative o consorzi di cooperative**, oltre all'iscrizione di cui alla precedente lettera a), **iscrizione** all'Albo di cui al D.M. 23/06/2004 o, nel caso di **Cooperative sociali**, all'Albo regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1. della Legge n. 381/1991).

**b) attestato** di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. e i. o equivalente;

**c) iscrizione** nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce l'iscrizione nel Registro tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**d) Fatturato globale** (ai sensi dell'art. 100 comma 11 del Codice) maturato complessivamente nel triennio 2021/2023 non inferiore ad **€ 800.000,00** IVA esclusa (pari circa al valore stimato dell'appalto proporzionato al triennio).

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Il concorrente dichiara il possesso dei suddetti requisiti obbligatori compilando il "Modello all.B - Dichiarazione Requisiti Speciali".

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**e) Servizi analoghi** (ai sensi dell'art. 100 comma 11 del Codice): Esecuzione, con buon esito e senza comminazione di penali, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando (2021, 2022, 2023) di contratti di servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio di trasporto scolastico), svolti per uno o più enti pubblici, di importo minimo complessivo pari a **€ 600.000,00**, IVA esclusa.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione delle prestazioni ad essi relativi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il concorrente dichiara il possesso dei suddetti requisiti obbligatori compilando l'apposito "Modello all.B - Dichiarazione Requisiti Speciali".

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o altra documentazione idonea, di cui al punto **6.1** deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia

**I requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 6.2) nonché tecnica e professionale (punto 6.3)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) g) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o altra documentazione idonea, di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 6.2) nonché tecnica e professionale (punto 6.3)**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7 AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio o altro registro professionale.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'art. 6 e dichiararli presentando un proprio eDQUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale

dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In considerazione della sua unitarietà, nonché dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, **la ditta aggiudicataria deve eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto (ovvero il trasporto degli alunni), ricorrendo al subappalto esclusivamente per quelle residuali (accompagnamento a bordo). Queste ultime non possono a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto (cosiddetto "subappalto a cascata").**

La ditta appaltatrice deve tuttavia indicare all'atto dell'offerta, compilando la relativa sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori attestano l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100.

## 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire **l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a **garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto**, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nei documenti di gara con indicazione del numero totale degli addetti.

Al fine di garantire le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione** lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna a assicurare che una quota pari ad almeno il 30% degli addetti impiegati o di nuova assunzione necessari per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia destinata all'occupazione giovanile, all'occupazione femminile e all'inclusione lavorativa delle persone disabili per non meno di 10 h settimanali.

### ALTRI REQUISITI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto ad:

- Relativamente al servizio di trasporto scolastico (escluse le gite/uscite didattiche), considerato che lo stesso è da considerarsi di pubblico interesse e servizio essenziale a norma della L. 146/90, l'aggiudicatario non potrà mai sospenderlo o abbandonarlo, né per scioperi, né per assemblee del proprio personale.

Il concorrente dichiara il possesso dei suddetti requisiti e/o assume i relativi impegni compilando le apposite sezioni della Domanda di partecipazione (All. A)

## 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore globale stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **34.446,1312**, salvo le riduzioni previste all'art. 106, co. 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all' [articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

L'importo della garanzia è ridotto secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11 SOPRALLUOGO**

Non previsto per il presente appalto.

## **12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Le offerte, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, **attraverso la piattaforma di negoziazione**, entro e non oltre il **termine ivi indicato**. Oltre il predetto termine non sarà accettata alcuna offerta (anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente) atteso che il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini, e non si farà luogo a gara di migliororia. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta predisposta tramite l'apposito percorso guidato della Piattaforma, sarà composta dalle seguenti **n. 3 "buste telematiche"**:

**A - Documentazione amministrativa**

**B - Offerta tecnica**

**C - Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara e dichiara l'offerta remunerativa.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **Consultazione delle "Guide Pratiche" TRASPARE**

Per un corretto utilizzo del portale di negoziazione TRASPARE (ai fini dell'accesso ai documenti di gara, la presentazione delle offerte ed in generale lo svolgimento della presente procedura), si invitano gli operatori economici a consultare l'allegata "Guida per gara telematica", ed ogni altro materiale messo a disposizione sul sito internet all'indirizzo <https://montedoro.traspare.com>

## **14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente *un termine di 3 (tre) giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la piattaforma TRASPARE raggiungibile al link <https://montedoro.traspire.com> per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (mod. all. A),**
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE),**
- 3) Dichiarazione Requisiti Speciali (mod. all. B),**
- 4) Garanzia provvisoria (di cui all'art. 106 del Codice),**
- 5) Ricevuta/attestazione contributo ANAC,**
- 6) Documentazione in caso di avvalimento (eventuale),**
- 7) Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (eventuale).**

### **1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione, eventualmente integrata con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, è redatta secondo il modello presente nella documentazione di gara ("All. A -Domanda di partecipazione").

Nella domanda di partecipazione, alla quale si rinvia integralmente per i contenuti, il concorrente effettua una serie di dichiarazioni per la partecipazione alla gara di appalto, relativamente a:

1. Forma della partecipazione (singolo, associata, ecc.)
2. Casi di avvalimento
3. Casi di adozione di misure di self-cleaning
4. Casi di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale
5. Casi di sottoposizione a sequestro/confisca
6. Iscrizione a White List
7. Ulteriori dichiarazioni
8. Assunzione di impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale
9. Ulteriori dichiarazioni ed impegni richiesti dal bando (requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione)

10. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

**2. Documento di gara unico europeo (DGUE), per il possesso dei requisiti di ordine generale (cfr. requisiti paragrafo 5) e di idoneità professionale (cfr. requisiti paragrafo 6.1)**

Il Documento di gara unico europeo (eDGUE), compilato mediante il servizio DGUEe fornito dalla Commissione europea al seguente link: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang>.

**Compilare tutte le sezioni richieste del eDGUE, seguendo la seguente PROCEDURA:**

- 1) Scaricare il file in formato .xml denominato DGUE - elettronico allegato alla documentazione di gara;
- 2) aprire il link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang>, entrare come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto 1;
- 3) compilare le sezioni richieste;
- 4) Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato;
- 5) Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere "Scaricare nel formato" e quindi selezionare "entrambi";
- 6) Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd response.pdf e uno espd response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd response.pdf;
- 7) Inserire nell'apposito campo della Busta Documentazione Amministrativa della piattaforma TRASPARE il file espd response.pdf firmato digitalmente.

Il DGUE Consiste in un'un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l'Operatore Economico attesta l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara.

Nel caso la partecipazione avvenga in forma Associata, è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle componenti non consentirà l'invio dell'offerta).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**3. Dichiarazione Requisiti capacità Economica-finanziaria e Tecnica-Professionale**, per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice (**cfr. requisiti paragrafi 6.2 e 6.3**).

A tal fine, la Stazione Appaltante ha predisposto apposito modello disponibile, denominato "All. B - Modello dichiarazione Requisiti Speciali", da compilare e sottoscrivere digitalmente dai soggetti interessati.

**4. Garanzia provvisoria (di cui all'art. 106 del Codice)**. Documento attestante la garanzia provvisoria (cfr. paragrafo 10). Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, effettuare le apposite dichiarazioni nella domanda di partecipazione.

**5. Contributo ANAC**. Attestazione del pagamento del contributo di € 165,00 (euro centosessantacinque/00) in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi dell'art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n.266. (cfr. paragrafo 12).

**6. Documentazione in caso di avvalimento (eventuale)**. Il concorrente dichiara l'avvalimento nella domanda di partecipazione. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione a sistema di un proprio DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega il contratto di avvalimento.

(Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica).

## **7. Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (eventuale).**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16 OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma (secondo le modalità descritte nella Guida), a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

**a) Relazione tecnica dei servizi offerti.**

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa elaborata con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18.1.

La relazione è suddivisa in 10 capitoli, uno per ciascun criterio migliorativo (si raccomanda di assegnare ai capitoli lo stesso ordine e gli stessi titoli dei criteri di valutazione elencati nella tabella all'art. 18.1), contenuta in un numero massimo di 40 cartelle formato A4 (per cartella si intende un foglio compilato su entrambi i fronti con immagini e/o grafici) scritte in carattere tipo Times New Roman dimensione 11, interlinea 1,5.

**b) Elaborati eventuali** (schede tecniche, certificazioni, dichiarazione di prestazione, depliant, schemi di programma, moduli per il monitoraggio dell'attività, ecc.) - distinti per ogni sub-criterio - ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare la proposta tecnica, i benefici derivanti dalle soluzioni proposte e la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto a base di gara.

**c) Contratto di avalimento** (solo in caso di avalimento premiale).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la

Stazione Appaltante e non dovranno comportare per la loro realizzazione alcun onere aggiuntivo per il Comune; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità; in tutti i casi così definiti, così come al concorrente che non presenti alcun elaborato, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero).

In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, si potrà non tenere conto della proposta progettuale migliorativa con punteggio zero, e si farà riferimento al progetto esecutivo predisposto dalla S.A. e posto a base d'asta.

Se l'operatore economico lo ritiene, dovrà allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretate. Il con-corrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento ai costi e/o ai prezzi del servizio offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica.

Tutti gli elaborati ed i documenti costituenti l'offerta tecnica qualitativa devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, gli elaborati ed i documenti devono essere sottoscritti congiuntamente con firma digitale da tutti i componenti della costituenda associazione.

## 17 OFFERTA ECONOMICA

La formulazione dell'offerta economica dovrà realizzarsi esprimendo **una percentuale di ribasso** (numero massimo di decimali pari a due) sull'importo a base d'asta.

L'operatore economico, dovrà utilizzare l'apposito Modello (All. C Offerta Economica) che dovrà essere inserito nella Piattaforma (secondo le modalità descritte nella Guida), riportante i seguenti elementi:

- a. l'indicazione del **ribasso percentuale offerto**;
- b. l'indicazione in euro dei costi aziendali della sicurezza, nel campo denominato **"Costi sicurezza"**;
- c. l'indicazione in euro dei costi della manodopera, nel campo denominato **"Costi manodopera"**;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dall'operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in costituenda associazione temporanea, l'offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti gli operatori economici raggruppati.

## 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90 punti
Offerta economica	10 punti
TOTALE	100

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

È prevista una **soglia di sbarramento** al punteggio tecnico. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 60** rispetto al punteggio totale previsto di 90. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	METODO DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE (0 – 1)	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Offerta migliorativa per l'incremento del numero di autobus (lett. a) art. 1 CSA)	Da esprimere in numero di mezzi in aggiunta ai n. 4 stabiliti nel CSA. Il coeff. (0 – 1) sarà dato come segue: (Ni/Nmax) Ni = Numero offerta i-ma (rappresentato dal valore dell'offerta in esame) Nmax = Numero massimo indicato tra le offerte pervenute.		18	
2	Offerta migliorativa in relazione agli spostamenti per attività curriculari e didattiche (lett. b) art. 1 CSA)	Da esprimere in numero di spostamenti in aggiunta alle n. 8 uscite previste nel CSA. Il coeff. (0 – 1) sarà dato come segue: (Ni/Nmax) Ni = Numero offerta i-ma (rappresentato dal valore dell'offerta in esame) Nmax = Numero massimo indicato tra le offerte pervenute.		12	
3	Gestione delle emergenze e degli imprevisti - modalità di intervento.	La Commissione giudicatrice valuterà il piano delle emergenze. In particolare, saranno valutate le procedure per la gestione degli imprevisti, il sistema organizzativo adottato per la sostituzione dei mezzi e/o degli autisti in caso di guasti imprevisti o urgenze e tempi	10		

		necessari per l'attuazione della soluzione finalizzata a garantire il servizio e la sua qualità esecutiva.			
4	Disponibilità di personale idoneo per accompagnamento diversamente abili	La Commissione giudicatrice valuterà la capacità del concorrente di assolvere le eventuali esigenze di accompagnamento di alunni/utenti diversamente, mediante, per esempio, impiego di personale specializzato, corsi di formazione, ecc.	10		
5	Intrattenimento a bordo	La Commissione giudicatrice valuterà la proposta di eventuali attività ludiche, ricreative, di animazione, ecc. da poter svolgere sui mezzi durante i tempi di trasporto.	10		
6	Piano di assorbimento del personale uscente (clausola sociale)	La Commissione giudicatrice valuterà il maggior grado/percentuale di assorbimento del personale in carico all'appaltatore uscente. Da esprimere in numero percentuale di persone riassorbite. Il coeff. (0 – 1) sarà dato come segue: $(N_i/N_{max}) \times$ $N_i$ = Numero offerta i-ma (rappresentato dal valore dell'offerta in esame) $N_{max}$ = Numero massimo indicato tra le offerte pervenute.		14	
7	Piano di manutenzione e pulizie/sanificazione dei mezzi	La Commissione giudicatrice valuterà modalità, qualità e intensità delle attività previste volte a garantire la perfetta funzionalità dei mezzi e la loro igiene.	10		
8	CERTIFICAZIONE ISO 45001:2015 - Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro	Possesso certificazione = 2 pt			2
9	CERTIFICAZIONE ISO 39001 – Sicurezza Stradale	Possesso certificazione = 2 pt			2
10	CERTIFICAZIONE ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale	Possesso certificazione = 2 pt			2
	<b>Totale</b>		<b>40</b>	<b>44</b>	<b>6</b>

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi, un **coefficiente variabile tra 0 e 1**, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di

giudizi intermedi):

Giudizio	Valori	Criteri di giudizio della proposta/ del miglioramento
Eccellente	1	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/irrelevante	0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato mediante la formula matematica ivi indicata.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

$R_i$  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

$R$  = ribasso percentuale più conveniente

### 18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo "**aggregativo compensatore**", mediante l'applicazione della seguente formula:

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [C_{xi} * P_x]$$

dove:

$P_i$  = punteggio del concorrente *i*-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i*-esimo

$P_x$  = punteggio criterio *X*

$X$  = numero di criteri di valutazione.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto,

ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

N.B. NON si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

## **19 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della Documentazione Amministrativa, e ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023, anche per la verifica dell'anomalia.

## **20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo il giorno XXXXXXXXXXXX con inizio alle ore XXXX.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno *3 giorni* prima della data fissata.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La procedura di apertura delle offerte avverrà mediante "seduta pubblica virtuale", operando secondo il Sistema.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa; delle offerte tecniche; delle offerte economiche.

La Piattaforma gestisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP o il Responsabile di Fase dell'affidamento o il Seggio di gara istituito ad hoc, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d. disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a *cinque giorni*.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Dopodiché, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante la piattaforma:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, in ulteriore seduta pubblica virtuale, da comunicare ai concorrenti tramite la Piattaforma, la commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso di ulteriore parità, vale a dire di stesso punteggio anche sull'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente alla somma del criterio n. 1 (Aumento degli autobus) e n. 6 (Clausola Sociale).

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, mediante la Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui al successivo paragrafo, ne da comunicazione al RUP che procede alla verifica dell'anomalia.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano **sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi** previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **sette giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto eventualmente richiesto e/o disciplinato rispetto alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Il contratto è stipulato** in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, oltre quanto previsto ai commi precedenti, l'impresa qualificata capogruppo deve produrre:

- a. mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni in precedenza indicate;
- b. procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni previste.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano



Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, al seguente link <https://www.comune.locorotondo.ba.it/codice-comportamento-dipendenti-pubblici>

## **27 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **28 DEFINIZIONE DELLECONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR PUGLIA e il Foro di Bari per le loro competenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.